



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA RISORSE UMANE

SERVIZIO: DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI

ASSESSORATO: AL PERSONALE

SG: 97 del 17/03/2025

DGC: 98 del 05/03/2025

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 02

del 04/03/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 93

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 88.545,42 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente OMISSIS avente diritto alla "restitutio in integrum".

Il giorno 25/03/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco**Premesso che:**

- ▲ con nota di contestazione n. 1470 del 26/11/2010 è stato instaurato il procedimento disciplinare nei confronti del sig. [REDACTED] per fatti connessi al p.p. RGNR 63348/10;
- ▲ che in seguito all'acquisizione della nota n. 64544 del 16/12/2010, con la quale il Servizio Autonomo Avvocatura trasmetteva copia del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti del dipendente Sig. [REDACTED] dal GIP del Tribunale di Napoli dr.ssa Amelia Primavera, il Dirigente del Servizio Disciplina p.t. provvedeva a riformulare la contestazione disciplinare nei confronti del suddetto dipendente;
- ▲ che nell'ambito del suddetto procedimento penale il sig. [REDACTED] risultava imputato per reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319bis, 416, 640, 468, 476, 479, 482 del c.p.;
- ▲ il procedimento disciplinare di cui sopra è rimasto sospeso fino all'esito di quello penale ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ▲ con decreto dirigenziale n. 85 del 27/09/2010 a firma del dirigente del Servizio Disciplina p.t. il sig. [REDACTED] è stato sospeso dal Servizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL allora vigente in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale;
- ▲ in data 01/02/2012 il sig. [REDACTED] ha presentato istanza di riammissione in servizio, acquisita in pari data al PG n. 87629, rappresentando che la misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti era stata, in data 01.12.2011, sostituita, dal Tribunale di Napoli IV sez., con quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora presso il Comune di Napoli;
- ▲ in data 26/03/2012, PG n. 256733, il sig. [REDACTED] ha rinnovato la richiesta di riammissione in servizio in quanto cessate, nei propri confronti, le misure restrittive della libertà personale;
- ▲ il dirigente p.t. del Servizio Disciplina, visto il parere reso dal Servizio Autonomo Avvocatura PG/2012/347349 del 26/04/2012 e il Parere reso dal Segretario Generale PG/366193 del 03/05/2012, condiviso dal Direttore Generale giusta nota PG/400978 del 15/05/2012, con D.D. n. 45 del 20/06/2012, ha disposto di mantenere ferma la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione nei confronti del sig. [REDACTED], mutandone tuttavia il titolo ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'allora vigente CCNL a decorrere dal 08/03/2012;
- ▲ decorsi 5 anni dalla sospensione cautelare, attesa la gravità dei capi di imputazione e le ricadute negative subite dall'Ente, il Coordinatore del Servizio Autonomo Personale ha disposto, con Disposizione Dirigenziale n. 54 del 21/10/2015, la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione nei confronti del dipendente [REDACTED], ai sensi dell'allora vigente art. 5 comma 10, senza soluzione di continuità con la disposizione n. 45 del 20/06/2012;
- ▲ con Disposizione Dirigenziale n. 48 del 17/05/2016, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Personale è stata disposta la presa d'atto del dispositivo di sentenza di primo grado del p.p. RGNR 63348/10, con la quale il dipendente [REDACTED] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;
- ▲ con la medesima disposizione di cui al punto che precede è stata confermata, nei confronti del sig. [REDACTED], la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione ai sensi dell'art. 5 comma 10 dell'allora vigente CCNL già stabilita in precedenza con Disposizione Dirigenziale n. 54 del 21/10/2015 che, pertanto, continuava a produrre i suoi effetti;

- ▲ In data 31/01/2017 il dipendente [REDACTED] è stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età;
- ▲ In data 04/10/2023 il Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso, tra gli altri, al Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali, con nota n. 795579 del 04/10/2023 la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli I sezione penale del 29/06/2023 con la quale il dipendente era stato condannato per il reato di cui all'art. 318 c.p., così riqualificando, in secondo grado, l'imputazione di cui all'art. 319 c.p., e, nel contempo, assolvendolo per tutte le altre contestazioni per le quali il dipendente aveva riportato condanna in primo grado "per non aver commesso il fatto" e revocando l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
- ▲ In data 08/07/2024 il Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale ha comunicato, con nota n. 611169, al Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali di aver appreso, tramite i servizi telematici del Ministero della Giustizia, che la Corte di Cassazione – sesta sezione penale – in data 04/07/2024 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa in data 29/06/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli I sezione penale, per gli effetti prosciogliendo con formula "perché il fatto non sussiste", il dipendente [REDACTED] dall'unica contestazione di reato che residuava a suo carico (art. 318 c.p., così riqualificata in appello l'originaria imputazione di cui all'art. 319c.p.) e rammentando che l'imputato aveva rinunciato alla prescrizione già durante il secondo grado;
- ▲ con nota n. 752292 del 05/09/2024 del Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale è stato comunicato allo scrivente Servizio che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, di cui al punto che precede, era stata depositata con il numero 2024-033012 ma non era visionabile on-line ed etichettata come "in fase valutazione oscuramento";
- ▲ con nota n. 771694 del 11/09/2024 l'UPD ha provveduto a chiedere alla Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – la succitata sentenza;
- ▲ in data 12/09/2024 la Corte di Cassazione ha riscontrato a mezzo PEC la nota n. 771694 del 11/09/2024 allegando la sentenza richiesta;
- ▲ l'art. 13 comma 1 lett. i) del Decreto Legislativo n. 75/2017 prevede che *"La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro."*;
- ▲ l'art 653, comma 1 del codice procedura penale testualmente recita: *"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso"*;
- ▲ la predetta norma è ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati;
- ▲ il Dirigente del Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali, tenuto conto delle norme sopracitate, con disposizione dirigenziale n. 31 del 30/09/2024, ha provveduto all'archiviazione del procedimento disciplinare in capo all'ex dipendente [REDACTED];

Considerato che:

- ▲ nell'ambito del procedimento disciplinare il sig. [REDACTED] è stato sospeso dal servizio ininterrottamente in via cautelare, nelle modalità specificate in premessa, dal 22/09/2010 fino al collocamento a riposo decorrente dal 01/02/2017;

- ▲ nella fattispecie *de qua* trova applicazione l'art. 61 comma 8 del C.C.N.L. "Funzioni Locali" 2016-2018 il quale recita *"nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate"*;
- ▲ il procedimento penale a carico del dipendente si è concluso con l'assoluzione con formula piena;
- ▲ che per il periodo compreso tra il 22/09/2010 e il 07/03/2012 il dipendente è stato destinatario di sospensione cautelare dal servizio "obbligatoria" in costanza di misure restrittive della libertà personale emesse dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti;
- ▲ tenuto conto di quanto evidenziato ai punti precedenti, trovino applicazione le condizioni contrattuali di cui all'art. 61, comma 8, come sopra richiamato e che l'ex dipendente abbia, pertanto, diritto alla c.d. *"restitutio in integrum"* per il periodo di sospensione patita dal 08/03/2012 al 31/01/2017;
- ▲ con nota PG/2024/1033411 del 28/11/2024 il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane ha comunicato al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali l'importo spettante a titolo di differenze stipendiali, tra quanto percepito dal sig. [REDACTED] a titolo di assegno alimentare e quanto spettante nel caso in cui non avesse patito la sospensione cautelare per i periodi sopra specificati, quantificato in € 67.315,62 oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti rispettivamente ad € 15.507,97 e € 5.721,83, per un importo complessivo di € 88.545,42;
- ▲ tali importi corrispondono ai periodi di sospensione come di seguito dettagliati:

Giorni di sospensione per anno con riferimento ai quali sussiste il diritto alla <i>"restitutio in integrum"</i>		Importo complessivo suddiviso per anno	Differenza Lorda da erogare	Oneri carico Ente	Irap
Anno 2012	299	€ 14.268,73	€ 12.321,30	€ 900,12	€ 1.047,31
Anno 2013	365	€ 18.326,53	€ 13.568,84	€ 3.604,34	€ 1.153,35
Anno 2014	365	€ 18.215,57	€ 13.486,76	€ 3.582,44	€ 1.146,37
Anno 2015	365	€ 18.215,57	€ 13.486,76	€ 3.582,44	€ 1.146,37
Anno 2016	365	€ 18.215,57	€ 13.486,76	€ 3.582,44	€ 1.146,37
Anno 2017	31	€ 1.303,44	€ 965,20	€ 256,20	€ 82,04
GIORNI TOTALI DI SOSPENSIONE		€ 88.545,42	€ 67.315,62	€ 15.507,97	€ 5.721,83

Rilevato che:

- annualmente, per tutti i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare, vengono accantonate sul cap. 7920 le somme corrispondenti alle differenze tra l'assegno alimentare e quanto spettante ai dipendenti stessi se fossero rimasti in servizio;
- le somme di cui al punto precedente, per la loro natura di passività potenziali, laddove si verificassero le condizioni previste dall'art. 61 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, devono confluire nell'avanzo accantonato, alimentando lo specifico "fondo per l'accantonamento delle differenze stipendiali dei dipendenti sospesi";
- in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive sono registrate solo quando sono perfezionate e l'impegno che ne consegue va imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Ritenuto che siano sussistenti i presupposti per disporre l'utilizzo di parte dell'avanzo accantonato

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cingolani

relativo agli anni precedenti e variare il bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 sia in termini di competenza che di cassa.

Ritenuto altresì che ricorrano i motivi di urgenza di cui all'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 in quanto, per effetto della sentenza di assoluzione, si è concretizzato il diritto alla "restitutio in integrum" in favore del dipendente e che eventuali ritardi nel soddisfacimento delle istanze creditorie dello stesso possano comportare aggravamento di oneri per l'Ente. Per le stesse motivazioni si ritiene che ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Visto il T.U. 267/2000 e s.m.i;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni, ivi comprese, sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.

**Il Dirigente del Servizio Disciplina,
Prerogative e Relazioni Sindacali**

Caterina Iorio

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

adottare con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 e 175 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la variazione di bilancio 2025-2027 annualità 2025, sia in termini di competenza che di cassa ai sensi dell'art. 166 comma quater del D.Lgs. 267/2000, per la "restitutio in integrum" all'ex dipendente [REDACTED], della somma complessiva di euro 88.545,42, nel modo seguente:

PARTE ENTRATA

- Incrementare quota dell'avanzo vincolato dell'annualità 2025 per l'importo di euro 88.545,42 relativo alle somme accantonate annualità 2012-2013-2014-2016-2017 per differenze stipendiali accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare (da capitolo 7920/1);

PARTE SPESA

- ▲ Applicare quota di avanzo accantonato 2012-2013-2014-2016-2017 per euro 88.545,42:
 - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.10- 1.09.01 01.001 di euro 67.315,62 per le differenze stipendiali annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (cap. 7920-...capitolo n.i.);
 - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.01.02 01.001 di euro 15.507,97 per oneri contributivi 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-...capitolo n.i.);
 - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.02.01 01.001 di euro 5.721,83 per IRAP annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-...capitolo n.i.)



(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Ciarra

allegato;



(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.



Il Sindaco
Gaetano Manfredi

**Il Dirigente Servizio Disciplina,
Prerogative e Relazioni Sindacali**


Caterina Iorio

Visto

Il Responsabile di Area
Giuseppina Silvi




IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cioffi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 14/02/2025, AVENTE AD OGGETTO: **Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell' art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000, per l'importo complessivo di € 88.545,42 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente [REDACTED], avente diritto alla "restitutio in integrum".**

Il Dirigente del Servizio Disciplina esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 06/03/2025

Il Dirigente Servizio Disciplina

Caterina Iorio

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 05/03/2025 e protocollata con il n. 209/2025/98.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

10/03/2025

Addì, 17/3/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

Claudio P.



Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 2 del 04/03/2025, Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 4 e 175 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, per l'importo complessivo di euro 88.545,42 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente Medici Fernando, matr. 44514, avente diritto alla "restitutio in integrum"".

La proposta in esame propone di approvare: ***Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato.***

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per **€ 175.448.896,89**.

Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:



Totale applicato nel bilancio di previsione 2025, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	31.511.947,28€
Avanzo applicato con successive variazioni	30.559.005,14€
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	88.545,42€
TOTALE APPLICATO AGGIORNATO	<u>€62.159.497,84</u>

che rientra nell'importo massimo applicabile.

Inoltre si comunica la creazione dei Capitoli di Spesa 7920/15 – 7920/16 – 7920/17

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale


Dott.ssa Claudia Gargiulo


PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 21/03/2025

OGGETTO: Proposta di Deliberazione di G.C. n. 2 del 04/03/2025. Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 88.545.42 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente xxxxxx xxxxxx, matr. xxxxx, avente diritto alla "restitutio in integrum",

L'anno duemilaventicinque, il giorno 21 del mese di marzo si è riunito in modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dott. Costantino SESSA

Presidente

dott. Raffaele PIA

Componente

dott.ssa Teresa DEL PRETE

Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2023;*

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 03/02/2025 è stato aggiornato il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, ai sensi dell'art.187, comma 3 quinquies, del D.Lgs.n.267/2000;

CONSIDERATO

- che il provvedimento in esame , propone di adottare con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 e 175 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la variazione di bilancio 2025-2027 annualità 2025, sia in termini di competenza che di cassa ai sensi dell'art. 166 comma quater del D.Lgs. 267/2000, per la "restitutio in integrum" all'ex dipendente xxxxxx xxxxxxxx nato a xxxxxx il xx/xx/xxxxx, della somma complessiva di euro 88.545,42, nel modo seguente:

➤ PARTE ENTRATA

Incrementare quota dell'avanzo vincolato dell'annualità 2025 per l'importo di euro 88.545,42 relativo alle somme accantonate annualità 2012-2013-2014-2016-2017 per differenze stipendiali accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare (da capitolo 7920/1);


➤ PARTE SPESA

Applicare quota di avanzo accantonato 2012-2013-2014-2016-2017 per euro 88.545,42:

- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.10- 1.09.01 01.001 di euro 67.315,62 per le differenze stipendiali annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (cap. 7920 capitolo n.i.);
- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.01.02 01.001 di euro 15.507,97 per oneri contributivi 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-capitolo n.i.);
- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.02.01 01.001 di euro 5.721,83 per IRAP annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-capitolo n.i.);

DATO ATTO

- che l'art.175 comma 4 prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto 9.2 secondo cui "L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.";



COMUNE DI NAPOLI
Collegio Revisori

- *che l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione pari ad € 175.448.896,89;*

VERIFICATO

- *che l'avanzo vincolato già applicato per il 2025 è pari ad € 62.159.497,84 per cui la presente variazione di € 88.545,42 con applicazione di una quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione, assicura il rispetto del suddetto limite;*

VISTO

- *il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Disciplina, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ”;*
- *il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO,

DATO ATTO, VERIFICATO E VISTO



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- esprime, per quanto di competenza, parere **“favorevole”** sulla proposta di Deliberazione di G.C. n. 2 del 04/03/2025 ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Napoli, 21/03/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PLA

dott.ssa Teresa DEL PRETE

**Sottoscritto digitalmente*

* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 04/03/2025
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI
PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 17/03/2025

SG 97 – Variazione del bilancio 2025-2027 - annualità 2025 - , con i poteri del Consiglio, per l'utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2024 da destinare al rimborso delle differenze stipendiali in favore di un ex dipendente avente diritto alla "restitutio in integrum".

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende approvare, in via di urgenza, con i poteri del Consiglio, una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 – per l'applicazione in bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad euro 88.545,42, da destinare al rimborso, in favore di un ex dipendente del Comune di Napoli, avente diritto alla "restitutio in integrum", delle differenze stipendiali accantonate per i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare.

•ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa emerge come, con la presente variazione di bilancio, si intenda, nell'immediatezza, procedere al rimborso, per un importo pari ad euro 88.545,42, delle differenze stipendiali in favore di un ex dipendente del Comune di Napoli, avente diritto alla "restitutio in integrum", mediante l'applicazione in bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle somme accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare.

Nello specifico, a carico del dipendente in questione veniva instaurato un procedimento disciplinare per i fatti connessi al procedimento penale n. 63348/10 R.G.N.R., nell'ambito del quale il predetto rivestiva la qualità di imputato, in concorso con altri, per i delitti di cui agli articoli 319, 319bis, 416, 640, 468, 476, 479, 482 del codice penale e, per gli stessi fatti, veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare, che gli applicava la misura degli arresti domiciliari, sostituita, poi, con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli, infine, cessata.

Pertanto, in ragione della sottoposizione a misura cautelare e per la gravità dei fatti per cui era sotto processo, oltre che per le ricadute negative subite dall'Ente, il dipendente veniva sospeso dal Servizio, a vario titolo, con privazione della retribuzione dal 22/09/2010 fino al collocamento a riposo, decorrente dal 01/02/2017, per sopraggiunti limiti di età.

Nelle more della pendenza del suddetto procedimento penale, quello disciplinare rimaneva sospeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001, fino a quando, all'esito dei tre gradi di giudizio, *"la Corte di Cassazione — sesta sezione penale — in data 04/07/2024 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa in data 29/06/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli I sezione penale, per gli effetti prosciogliendo con formula "perché il fatto non sussiste", il dipendente OMISSIS dall'unica contestazione di reato che residuava a suo carico (art. 318 c.p., così riqualificata in appello l'originaria imputazione di cui all'art. 319c.p.) e rammentando che l'imputato aveva rinunciato alla prescrizione già durante il secondo grado"*.

Proprio con riferimento alla retribuzione, il diritto alla "restitutio in integrum" è sorto in capo all'ex dipendente a seguito di pronuncia assolutoria con formula piena (*"perché il fatto non sussiste"*), atteso che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 75/2017, *"La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro"* e che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, codice procedura penale, *"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso"*.

In tal senso, si è provveduto, quindi, all'archiviazione del procedimento disciplinare sorto a carico dell'ex dipendente, impedendo il proscioglimento con formula piena ottenuto nel giudizio di cognizione una diversa valutazione dei fatti in capo al Dirigente del Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali.

La necessità di autorizzare la variazione di bilancio in esame con i poteri del Consiglio comunale è motivata dalla circostanza che *“per effetto della sentenza di assoluzione, si è concretizzato il diritto alla “restitutio in integrum” in favore del dipendente e che eventuali ritardi nel soddisfacimento delle istanze creditorie dello stesso possano comportare aggravamento di oneri per l’Ente”*. Le stesse ragioni sono poste a supporto della richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

•PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Il Ragioniere Generale, nel precisare che *“L’art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all’applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli, questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 175.448.896,89”*, esprime parere di regolarità contabile dichiarando che il totale del risultato di amministrazione vincolato applicato nel bilancio di previsione 2025, aumentato dell’avanzo applicato con variazioni successive e di quello applicato con la presente proposta, *“rientra nell’importo massimo applicabile”*.

•ULTERIORI PARERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA O INTERNA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - *favorevole*

•QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiama la normativa sul punto, che stabilisce che le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 possono essere adottate dall’Organo esecutivo *“in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti”*, come previsto dagli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, si richiama, sul punto, l’art. 1, commi 897 e 898, della L.145/2018, che fissa i limiti all’applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

•DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

L’art. 15 del Regolamento di contabilità disciplina le variazioni di bilancio e le successive comunicazioni.

•CONSIDERAZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 175 commi 4 e 5, d. lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio approvate con i poteri del Consiglio comunale devono essere ratificate *“a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti”*; in caso di mancata o parziale ratifica, *“l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni [...] i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”*.

Attiene alla dirigenza, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell’art. 107 del TUEL, l’esercizio del potere di vigilanza e controllo sull’azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario, Marina Urraro
Il dirigente, Maria Aprea

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 24/03/2025 10:49
Serial Certificate: 371520494701132940770225333418052
Valido dal 09/08/2024 al 09/08/2027
AN.AS.PEC EU Qualified Certificates CA
G1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



17


Deliberazione di G. C. n. 93 del 25/03/2025 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 27/3/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

 ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....